

“ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI”

Associazione di Promozione Sociale

in breve “Accademia Sartori APS”

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI, Associazione di Promozione Sociale”, in breve **“Accademia Sartori APS”**, fondata il 2 febbraio 1947 e che ha fatto propri i principi ispiratori dell'antica Università dei Sartori, fondata per volontà di Papa Gregorio XIII, nel 1575 e la cui prima sede in Roma era in *vicus Jugarius*, attuale via della Consolazione, alle falde del Campidoglio dove sorgeva la chiesa di S. Omobono, tuttora esistente e luogo di culto dei Sartori.

L'emblema dell'Accademia Nazionale dei Sartori, è la riproduzione dello scudo marmoreo con la forbice al centro, contrassegnato dalla data 1575, che fu l'emblema dell'Università dei Sartori ed è conservato nel Campidoglio in Roma.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera in Italia e all'estero.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto degli artt. 14 e 32 del presente statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci nel rispetto del presente statuto, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo.

Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate dagli organi dell'Associazione e da tutti i soci.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4

(Scopi e Finalità)

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità di interesse generale per il perseguimento, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 come elencate nel successivo articolo 5; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

* Raggruppare in un unico organismo nazionale ed internazionale la cultura, le tradizioni, l'arte e la professionalità dell'Alta Sartoria Italiana, conservandone il patrimonio di conoscenze e di Know How unico nel suo genere;

* Organizzare e gestire tutte le attività culturali, artistiche e di ricerca o semplicemente ricreative, di interesse sociale, relative alla migliore tradizione sartoriale italiana, incluse attività, anche editoriali, di formazione e di divulgazione, promozione e diffusione della cultura dell'Alta Sartoria Italiana, frutto del sapiente connubio tra tradizione artigianale e modernità;

* Collaborare nell'ottica sopra enunciata, con enti privati, pubblici ed istituzioni per operare attivamente nell'istruzione tecnica sartoriale e della diffusione a livello didattico e formativo delle scuole di taglio e cucito, favorendo il successivo necessario perfezionamento e promuovendo tra i giovani l'apprendistato dei mestieri;

* Assumere tutte quelle iniziative necessarie allo studio, promozione e divulgazione delle novità stilistiche, tecniche, di produzione, dei tessuti, dei colori degli orientamenti e di quant'altro abbia influenza nella moda maschile e femminile, curandone la sapiente diffusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- organizzare eventi, convegni, seminari, corsi, stage per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- svolgere iniziative di carattere culturale;
- promuovere manifestazioni aperte al pubblico al fine di discutere su questioni di interesse politico culturale di carattere generale;
- istituire concorsi e premi nazionali ed internazionali a titolo di riconoscimento per coloro che si siano resi benemeriti dell'Alta Sartoria Italiana e di incoraggiamento per tutte quelle nuove iniziative che contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento e alla promozione degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- in generale, esplicitare ogni attività, compresa la formazione di apposite commissioni tecniche e valutatrici (in caso dei citati premi) che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

(Finalità e Attività)

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 5 dello Statuto e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

ART. 6

(Ammissione)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali e intendano promuovere la cultura dell'Alta Sartoria Italiana.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I soci si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione sono stati o vengono ammessi all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite socio da loro delegato.

Sono soci sostenitori coloro che partecipano alla attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.

Ai soci ordinari e ai soci sostenitori spettano eguali diritti e doveri.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in qualità di volontari, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato tecnico scientifico;
- l'Organo di controllo (*eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017*).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali elettive, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo (che durano in carica tre anni), hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un ulteriore mandato; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del periodo medesimo.

ART. 11

(L'Assemblea dei Soci)

L'assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Eccezionalmente, nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino a cinque associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione spedito, anche via fax o via e-mail, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet, sulla pubblicazione informativa dell'Associazione, o su organi di stampa.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione - che potrà tenersi

solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima - qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 23 (ventitre), tra cui il Presidente che ne fa parte. I membri sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati, per la durata di quattro anni. L'Assemblea può anche nominare come Past President, il Presidente uscente; se eletto, il Past President potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza alcun diritto di voto. Il Past President, su delega del Consiglio Direttivo potrà rappresentare l'Associazione in occasione di eventi o cerimonie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 Cts.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo delegato selezionato tra i componenti del Consiglio direttivo stesso sia nella sede legale della Associazione che altrove, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due componenti ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- con deliberazione all'unanimità, nomina il Presidente Onorario e può attribuire cariche onorarie a soci o benefattori dell'associazione per particolari e rilevanti meriti. Tali cariche sono gratuite e valide fino a revoca e non attribuiscono poteri di rappresentanza legale né diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, ultimo comma del presente Statuto.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe; cura le relazioni con enti pubblici e privati.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno - rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 17

(Segretario)

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- rappresenta il Consiglio direttivo nei confronti dell'Organo di controllo eventualmente costituito;
- coadiuva il Presidente per l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio.

Art. 18 **(Tesoriere)**

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di maggio;
- provvede alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

ART. 19 **(Comitato tecnico scientifico e altri comitati)**

Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri tra 3 (tre) e 20 (venti), scelti e nominati dal Consiglio direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina tra i componenti del Comitato scientifico un Presidente.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Consiglio direttivo per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai progetti di formazione e all'organizzazione di premi e riconoscimenti sia a livello locale che nazionale e ad ogni altra questione per la quale l'organo di gestione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici delle singole attività.

Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da un regolamento di organizzazione predisposto dal Consiglio direttivo.

Qualora si reputi necessario, l'Associazione potrà procedere in ogni momento, all'istituzione di ulteriori Comitati, di natura tecnica, di studio, scientifica ecc., aventi tutti natura meramente consultiva, disciplinandone composizione e funzionamento mediante appositi regolamenti predisposti ed emanati dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.